

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

460° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 13
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 14
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 16
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 27
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 33

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag. 3
1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 5 <sup>a</sup> (Bilancio) . . . . .	» 9

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera) . . . . .	Pag. 11
---	---------

### Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	Pag. 34
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	» 35
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 39
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	» 53

### Sottocommissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	Pag. 55
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 56

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

11<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, modificato dalla Camera dei deputati in un testo molto più ampio di quello a suo tempo licenziato dal Senato, che si era limitato ad apportare alcune modifiche all'articolo 583 del codice penale.

L'articolo 1, dopo avere richiamato gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, dichiara le finalità del disegno di legge, cioè prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

L'articolo 2 attribuisce al Dipartimento per le pari opportunità il compito di promuovere e sostenere il coordinamento delle attività svolte dai ministeri competenti, acquisendo dati e informazioni sull'attività svolta per la prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche in questione, la promozione di iniziative di sensibilizzazione e l'organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, nonché la promozione di appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo e il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente. A tale scopo, la disposizione richiama opportunamente l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle competenze in materia sanitaria.

L'articolo 4 reca disposizioni per la formazione del personale sanitario, stabilendo che il Ministro della salute emana linee guida destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui si tratta.

L'articolo 5 istituisce un numero verde, mentre l'articolo 7 prevede programmi di cooperazione internazionale per la formazione e informazione volte a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile e a creare centri per l'accoglienza delle giovani che intendono sottrarsi a quelle pratiche.

L'articolo 8 prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura è commesso il delitto, mentre l'articolo 9 indica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione per l'esercente la professione sanitaria che commette i delitti indicati nell'articolo 583-bis del codice penale.

Il relatore, ricorda infine che durante la discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento è stata affrontata la questione del diritto d'asilo e del riconoscimento dello *status* di rifugiato alle donne che si trovino in imminente e grave pericolo di subire le pratiche di mutilazione genitale. Pur non essendosi trovato un accordo a tal fine, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare la questione in sede di esame della riforma del diritto di asilo.

Riferisce il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, osservando come l'articolato che perviene dalla Camera dei deputati costituisce senza dubbio un intervento più organico e completo sulla materia rispetto al testo approvato dal Senato che prendeva in considerazione invece esclusivamente l'aspetto sanzionatorio del problema e ciò opportunamente visto che, in effetti, alla luce della complessità del fenomeno tale aspetto non è il solo sul quale è necessario intervenire. La Camera dei deputati ha comunque rivisitato anche la parte sanzionatoria dell'articolato preferendo, anche in tal caso opportunamente, alla opzione normativa voluta dal Senato che aveva configurato la fattispecie come ipotesi di lesione aggravata, la soluzione di dar vita ad un nuovo reato qual è quello delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Se da un lato la valutazione delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento può ritenersi nel complesso positiva, di contro alcuni

aspetti dell'articolato meriterebbero più attenta ponderazione, come ad esempio la previsione sanzionatoria del nuovo articolo 583-*bis*, primo comma, che indica in 6 anni il minimo edittale della pena che però, anche in relazione al massimo indicato, potrebbe non consentire al giudice di modulare adeguatamente la sanzione in relazione alla varietà della fattispecie concreta.

Un maggiore approfondimento sarebbe poi necessario nella definizione delle nuove fattispecie criminose per evitare possibili incertezze interpretative in sede applicativa o comunque letture che finiscano per ridurre l'ambito operativo della disposizione. In tal senso, ad esempio, andrebbe valutato attentamente se il dolo specifico richiesto per l'esistenza del reato di cui al secondo comma dell'articolo 583-*bis* ossia il fine di menomare le funzioni sessuali, non possa divenire una sorta di «cavallo di Troia», vanificando in concreto l'applicazione della norma, tenuto conto che gli autori di tali atti sono spinti principalmente da motivazioni di tipo culturale- religioso.

Illustra quindi le altre disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 8 e 9 del disegno di legge in titolo.

Con riferimento al nuovo articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che dispone sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente nella cui struttura è stato commesso il delitto di cui al nuovo articolo 583-*bis*, si interroga, in particolare, se non sia forse da chiarire se tali sanzioni si applichino sempre e comunque all'ente anche nel caso in cui i fatti delittuosi siano riferibili esclusivamente ad una sua unità organizzativa. Richiama quindi l'attenzione sulle sanzioni accessorie ed in particolare sulla previsione dell'interdizione per 10 anni nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che si rende autore del fatto criminoso.

Ribadisce infine la valutazione nel complesso positiva sull'impostazione prescelta dall'altro ramo del Parlamento in quanto si viene in tal modo a realizzare un intervento più armonico in linea con la complessità del problema del quale la parte sanzionatoria è solo un aspetto, ancorché importante. Conclude il suo intervento riservandosi comunque in sede emendativa di proporre alcune modifiche dirette a migliorare l'articolato per alcuni degli aspetti sopra evidenziati.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GUBETTI (*FI*) dichiara di condividere le considerazioni del relatore Dalla Chiesa, in particolare laddove ha rilevato i rischi interpretativi che presenta, in relazione alle peculiarità della fattispecie, quella particolare connotazione dell'elemento soggettivo richiesta dal secondo comma del nuovo articolo 583-*bis*.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) si sofferma invece sulle sanzioni accessorie previste dall'articolo 9 del disegno di legge in titolo, per sottolineare l'elevata durata, ben dieci anni, dell'interdizione dall'esercizio della professione medica prevista per gli autori del reato in esame. Invita al ri-

guardo a riconsiderare la disposizione visto che, da un lato, essa deroga, ancorché legittimamente, alla disciplina generale di cui all'articolo 30, comma secondo del codice penale che indica un limite massimo di 5 anni pur facendo salvi i casi derogatori espressamente stabiliti dalla legge e, dall'altro, non consente al giudice alcuna graduazione della sanzione; aspetto questo ancor più importante considerato che sotto tale profilo la disposizione andrebbe valutata alla luce del dettato costituzionale, riservandosi sul punto un approfondimento della giurisprudenza costituzionale.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) formula un giudizio senz'altro positivo sulla scelta effettuata dalla Camera dei deputati di ampliare la portata dell'intervento normativo in esame non limitandola semplicemente al versante sanzionatorio, ma prevedendo attività di promozione, campagne informative e un'attenzione specifica al tema delle mutilazioni sessuali anche nell'ambito della gestione dei programmi di cooperazione condotti dal ministero degli affari esteri. Tale scelta appare quanto mai opportuna, considerato che le pratiche di mutilazione genitale femminile ineriscono normalmente a contesti sociali, religiosi e culturali specifici e fortemente radicati rispetto ai quali il pur necessario e indispensabile intervento sul piano repressivo potrebbe anche comportare effetti controproducenti se non accompagnato da un'azione di sensibilizzazione volta a favorire l'integrazione fra modelli culturali diversi.

Qualche perplessità va invece manifestata per quanto riguarda le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento alle previsioni di carattere specificatamente penale del disegno di legge in titolo. Se infatti può condividersi la configurazione come autonoma fattispecie dell'ipotesi descritta nel nuovo articolo 583-*bis* del codice penale, la formulazione di questa non appare però del tutto convincente.

Per quanto riguarda infatti il primo comma del citato articolo 583-*bis*, deve osservarsi come la formulazione dello stesso in realtà non fornisca alcuna definizione del concetto di mutilazione limitandosi, dopo alcune esemplificazioni, ad un'enunciazione di carattere meramente tautologico («... qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi»). Per quanto riguarda invece il secondo comma del medesimo articolo devono manifestarsi ulteriori perplessità sulla scelta della Camera dei deputati di individuare una fattispecie di lesioni distinta dall'ipotesi di mutilazione e di prevedere per la prima una pena sensibilmente inferiore rispetto alla seconda, nonché la finalità di menomare le funzioni sessuali e, inoltre, una diminuzione specifica che può arrivare fino a due terzi della pena se la lesione è di lieve entità. È noto, infatti, che un simile assetto normativo implica il rischio, nella concreta esperienza applicativa, che i giudici tendano a ricondurre prevalentemente all'ipotesi meno grave i fatti sottoposti alla loro cognizione, il che ovviamente implica che la finalità di maggiore deterrenza che il legislatore si prefigge, con le pene più elevate indicate nel primo comma, potrebbe risultare in concreto frustrata.

Sotto il profilo sistematico non convincente appare poi la previsione contenuta sia nel primo, sia nel secondo comma, del nuovo articolo

583-*bis*, ai sensi della quale la punibilità non è esclusa se il fatto è commesso con il consenso della vittima. Si tratta di una previsione non necessaria in quanto il problema specificamente considerato è già risolvibile alla luce del principio generale enunciato nell'articolo 50 del codice penale per effetto del quale il consenso ha efficacia scriminante solo quando il fatto lede o mette in pericolo un diritto disponibile. Alla luce dei fatti considerati nel citato articolo 583-*bis*, il consenso non avrebbe in tali casi efficacia scriminante per cui l'esplicita previsione inserita nel predetto articolo risulta pleonastica in tale ambito e rischiosa per le ricadute interpretative che potrebbe avere nell'applicazione di altre disposizioni dove una esplicita previsione che escluda l'efficacia scriminante del consenso della persona offesa non è stata inserita in quanto appunto ritenuta superflua. Si pensi, ad esempio, alle recenti disposizioni in materia di tratta delle persone dove una valutazione di questo tipo è stata effettuata proprio nel corso della presente legislatura in occasione dell'esame da parte di questo ramo del Parlamento.

In conclusione, il senatore Fassone esprime in linea di massima una valutazione positiva del testo trasmesso dalla Camera dei deputati ribadendo però la necessità di rimeditare alcuni aspetti del medesimo.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) esprime apprezzamento per la completezza del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Manifesta alcune riserve in ordine alla eccessiva entità della pena prevista dall'articolo 6 del disegno di legge, per gli effetti negativi che essa potrebbe determinare ai fini dell'efficacia della norma, tenuto conto che si tratta di comportamenti derivanti da contesti culturali radicati in antichissime tradizioni.

Per quanto riguarda l'opportunità di prevedere il dolo specifico, consistente nel fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima, non condivide le preoccupazioni espresse dai senatori Dalla Chiesa e Gubetti, ritenendo che si tratti di un fine consequenziale comunque implicito nell'azione, indipendentemente dalle motivazioni religiose o di altra natura che possono essere addotte per giustificare la pratica.

Anche per quanto concerne la distinzione fra menomazione e mutilazione, ritiene che non si possano escludere diversificazioni delle pratiche, da considerare distintamente ai fini della sanzione penale. A tale proposito, ritiene opportuno anche che la norma rimanga sufficientemente aperta, mantenendo la fattispecie di «qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione», poiché non si possono escludere tentativi di aggirare la norma attraverso pratiche parzialmente diverse dalla mutilazione o menomazione in senso stretto.

Ritiene infine opportuna la norma che prevede la responsabilità per l'ente nella cui struttura è commesso il delitto.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) interviene per sottolineare positivamente come la lettura presso la Camera dei deputati abbia consentito di pervenire ad un testo più completo di quello varato dal Senato in quanto, accanto alle norme sanzionatorie, incorpora misure volte a pro-

muovere campagne di informazione, programmi di prevenzione e iniziative di sensibilizzazione indispensabili per contrastare efficacemente la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Si tratta in sostanza di un condivisibile punto di equilibrio tra l'azione repressiva e quella pedagogica.

Quanto alla misura delle pene, giudicate eccessive da alcuni senatori, ritiene che posto il principio della tutela del rispetto della integrità delle donne e soprattutto delle bambine vittime delle suddette mutilazioni, le sanzioni penali non possono non essere esemplari, e quindi la reclusione da sei a dieci anni prevista nel nuovo articolo 583-*bis* del codice penale, introdotto dalla Camera dei deputati, appare del tutto corrispondente alla gravità del reato.

Ha quindi la parola il ministro Stefania PRESTIGIACOMO la quale osserva come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sia prevalsa la convinzione di dover associare alle misure penali un corredo di norme di carattere social-preventivo e come debba essere valutato pienamente soddisfacente il punto di equilibrio raggiunto. Ai fini della prevenzione e della sensibilizzazione sarà prevalente l'azione nei confronti dei paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili, in stretta collaborazione con i centri riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Più in generale, le campagne informative saranno coordinate dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le pari opportunità, d'intesa con i ministeri della salute, dell'istruzione, del lavoro, degli esteri, dell'interno e con la Conferenza Stato-Regioni.

Nel corso dell'esame alla Camera molto si è discusso sulla opportunità di concedere il diritto d'asilo alle donne deliberate a sottrarsi alle pratiche di mutilazione sessuale attuate nei loro paesi e sul punto le forze politiche si sono divise. La maggioranza ed il Governo hanno giudicato riduttivo consentire tale diritto per una singola fattispecie quale quella oggetto del disegno di legge preferendo una definizione normativa più generale dell'istituto.

Quanto alle norme sanzionatorie, rispetto al testo approvato dal Senato che aveva inserito il reato all'interno delle circostanze aggravanti della lesione personale, la Camera ha privilegiato l'inserimento nel codice di una specifica fattispecie, essenzialmente al fine di definire in maniera inequivoca la stessa. Sottolinea poi come significativamente la misura della pena risulti aumentata se il reato è commesso in danno di minori.

Conclusivamente, nell'esprimere un apprezzamento sul lavoro svolto sia dal Senato che dalla Camera e pur ritenendo meritevoli di attenzione taluni rilievi di carattere tecnico sollevati nel corso del dibattito, sollecita le Commissioni riunite soprattutto ad una rapida conclusione dell'esame e a valutare, se del caso, anche la possibilità di un'approvazione senza modifiche dello stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*AFFARE ASSEGNATO*

### **Ipotesi di revisione del Patto di stabilità interno**

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*) illustra l'iniziativa assunta insieme al Presidente della Commissione bilancio, senatore AZZOLLINI (*FI*), di svolgere in forma congiunta una analisi del Patto di stabilità interno, anche al fine di avanzare eventuali suggerimenti che potranno essere raccolti in un documento.

Propone che i lavori delle Commissioni riunite proseguano in gruppo di lavoro ristretto, composto da senatori di entrambe le Commissioni, il quale acquisirà le documentazioni disponibili e svolgerà altre attività istruttorie per giungere tempestivamente a una conclusione da sottoporre alle stesse Commissioni.

Il presidente AZZOLLINI conviene con l'opportunità di costituire un Comitato ristretto al fine di rendere più efficienti i lavori delle Commissioni riunite su un tema di così rilevante interesse, stanti, peraltro, gli stretti rapporti con un'altra tematica di estrema attualità, quale il Patto di stabilità e crescita europeo.

Rileva, altresì, che le Commissioni riunite potranno tornare nuovamente a convocarsi nelle prossime settimane per assumere in sede plenaria decisioni sull'*iter* dei lavori del gruppo di lavoro.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ringrazia i presidenti Pastore e Azzollini per la sensibilità dimostrata nel raccogliere la sua proposta, di valutare insieme un'ipotesi di revisione del Patto di stabilità interno. Sottolinea che i lavori delle Commissioni riunite, e quindi del gruppo ristretto proposto dal presidente Pastore, dovranno svolgersi in tempo utile affinché i risultati siano disponibili per la predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2005. Ciò significa che entro la fine di luglio il gruppo ristretto dovrebbe giungere a un primo grado di elaborazione delle informazioni acquisite, a partire dalla documentazione presentata dalle associazioni delle autonomie locali.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) sottolinea la necessità di individuare regole stabili per il Patto di stabilità interno che non vengano messe in discussione annualmente con le leggi finanziarie. Altro elemento che ritiene fondamentale per qualsiasi ipotesi di modifica al Patto di stabilità interno è quello di garantire la certezza dei trasferimenti erariali nell'arco di tempo di almeno un triennio.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), concordando con le osservazioni svolte dal senatore Vitali in merito all'opportunità di concludere i lavori in tempo utile prima della presentazione della legge finanziaria, rileva l'opportunità di decidere preventivamente quali debbano essere gli indirizzi di massima delle modifiche sulle quali si intende lavorare.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alle considerazioni svolte dal senatore Caddeo, precisa di non condividere le preoccupazioni testé manifestate, rilevando, al contrario, che tra gli obiettivi prioritari del gruppo ristretto vi è senz'altro quello di esaminare le evidenze empiriche offerte dalle più recenti attuazioni del Patto di stabilità interno.

Le Commissioni riunite convengono quindi con la proposta avanzata dal presidente Pastore, che invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti nel gruppo di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del presidente*

Gustavo SELVA

*Interviene il ministro degli affari esteri, Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Indagine conoscitiva sul Futuro dell'Unione europea – Audizione del ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, sull'esito della Conferenza intergovernativa**

Gustavo SELVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Andrea MANZELLA (*DS-U*), i deputati Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (*AN*), Laura CIMA (*Misto-Verdi-U*) Dario RIVOLTA (*FI*), Valdo SPINI (*DS-U*), il senatore Filadelfio BASILE e Gustavo SELVA, *presidente*.

Il ministro Franco Frattini risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gustavo SELVA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17.*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**412ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PASTORE**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE comunica che la prossima settimana la Commissione procederà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella Circoscrizione estero, nella seduta di martedì 6 luglio, alle ore 15, all'audizione di rappresentanti della Rai S.p.A, alle ore 15 di mercoledì 7 luglio, all'audizione del sottosegretario per gli affari esteri Antonione e, alle ore 14,30 di giovedì 8 luglio, all'audizione del sottosegretario per l'interno D'Alì.

Nella seduta pomeridiana di martedì 6, inoltre, la Commissione proseguirà la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1281-B, e riprenderà l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1732 e connessi, in materia di pari opportunità nelle elezioni, la cui discussione è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea, su richiesta delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

Ricorda, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari è convocato alle ore 14,45 di martedì 6 luglio e la Sottocommissione per i pareri è convocata, come di consueto, alle ore 14,30 di martedì.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

520<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Vegas nella seduta di ieri, chiede al Governo se sono disponibili elementi aggiuntivi sui profili di copertura degli oneri relativi all'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare, previo assenso del rappresentante del Governo, il seguito dell'esame dell'atto n. 365, in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004, alla prossima settimana.

Il sottosegretario VEGAS concorda con la proposta del Presidente.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI comunica che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 15 e 15,15, non avranno più luogo. Avverte, infine, che è invece confermata la seduta riunita di oggi con la 1ª Commissione, alle ore 14, per l'esame dell'affare assegnato relativo alle ipotesi di revisione del Patto di stabilità interno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**310<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BEVILACQUA**

*indi del Presidente*

**ASCIUTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-01510 del senatore Guerzoni, in merito alle procedure per il conferimento delle supplenze, assicurando anzitutto che il Ministero ha ben presente le disfunzioni dell'attuale regolamentazione in materia e sta valutando la possibilità di rivedere alcune disposizioni del regolamento, emanato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201. Esse si sono rivelate infatti poco idonee a garantire la indispensabile snellezza delle operazioni a tutela del tempestivo funzionamento del servizio scolastico. Il Sottosegretario fa tuttavia presente che il richiamato regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, comporta, per la sua revisione, una particolare procedura per la quale sono prevedibili tempi non celeri.

Ella rileva inoltre che con l'anno scolastico in corso termina il triennio di validità delle graduatorie di circolo e d'istituto e, con effetto dal prossimo anno scolastico, dovrà avviarsi la procedura di rinnovo, per un altro triennio, delle predette graduatorie.

Tenuto conto che le disfunzioni rilevate sono imputabili essenzialmente a un difetto di comunicazione e coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte nella procedura, ella avverte altresì che l'Amministrazione



sta procedendo, in collaborazione con il servizio informativo, ad individuare soluzioni tecniche in grado di garantire una maggiore celerità ed economicità nelle varie fasi di convocazione ed assunzione degli aspiranti alle supplenze sin dal prossimo anno scolastico.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando positivamente che il Ministero abbia presente le disfunzioni dell'attuale procedura di conferimento di supplenze al personale docente.

Manifesta tuttavia preoccupazione in ordine alla tempistica, ad avviso del Sottosegretario non celere, necessaria per la revisione della disciplina.

Conclude augurandosi che la richiamata iniziativa che l'Amministrazione ha avviato in collaborazione con il servizio informativo possa assicurare una maggiore celerità nel conferimento di supplenze, onde ridurre i disagi connessi.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde poi all'interrogazione n. 3-01542 del senatore Guerzoni, in merito agli organici della scuola in provincia di Modena, rilevando anzitutto che, per effetto della denatalità, si registra una riduzione degli alunni iscritti alle scuole pari a circa 30.000 unità l'anno e che, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere ad un progressivo ridimensionamento degli organici del personale della scuola dal 1985.

Ella coglie peraltro l'occasione per ricordare preliminarmente che già il Governo di Centro Sinistra, consapevole del sovradimensionamento degli organici, aveva stabilito, nella legge finanziaria per il 1999, una riduzione pari al 3 per cento del personale. Successivamente, la legge finanziaria per il 2000 aveva previsto un'ulteriore riduzione pari all'1 per cento del personale. Il risparmio derivante da tali riduzioni – prosegue il Sottosegretario – doveva essere destinato alla valorizzazione del personale della scuola.

Ella ricorda peraltro che tali riduzioni d'organico non vennero mai realizzate, con un rilevante onere non previsto né coperto dalle suddette leggi finanziarie.

L'attuale Governo, ella prosegue, ha perseguito, da un lato, l'obiettivo di riduzione dell'organico docente e, dall'altro lato, un ampliamento del servizio scolastico, attraverso gli anticipi e l'introduzione dello studio della lingua inglese fin dal primo anno della scuola primaria, sopperendo a tali esigenze con apposite dotazioni organiche.

Gli interventi normativi sugli organici della scuola operati nel corso dell'attuale legislatura mirano ad adeguare i numeri dei docenti alla diminuzione del numero degli allievi; a ridurre sprechi e inefficienze; ad innalzare il livello qualitativo del servizio scolastico. Si tratta di interventi che, a suo avviso, rappresentano una necessaria razionalizzazione di un sistema che prevede un rapporto alunni/docenti di un terzo inferiore ai parametri europei.

Ella osserva peraltro che tale rapporto viene ridotto in misura assai contenuta atteso che le riduzioni sono in gran parte compensate da incrementi finalizzati alle nuove esigenze.

Ribadisce inoltre che tutti i risparmi derivanti dalla razionalizzazione, al lordo degli incrementi di organico dovuti alle nuove esigenze, sono destinati alla valorizzazione del personale della scuola.

Passando alla valutazione delle disposizioni recate dall'annuale decreto sulle dotazioni organiche, ella rammenta che la definizione dell'organico dei docenti e la distribuzione tra le regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata, su base regionale, in considerazione del numero degli alunni iscritti, dell'andamento della scolarità, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, della specificità dei diversi contesti territoriali e del disagio scolastico, in conformità alla normativa vigente.

I direttori regionali, a loro volta, hanno operato una ripartizione provinciale della dotazione organica al fine di garantire adeguate soluzioni, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Ricorda inoltre che il vigente quadro normativo consente ai dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, di sdoppiare classi, nonché di istituire posti per l'intero anno scolastico, sulla base di effettive esigenze sopravvenute successivamente alla definizione dell'organico previsionale.

Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, ella contesta le affermazioni recate nell'interrogazione, secondo cui a fronte di un aumento della popolazione scolastica a livello regionale stimato in 9.362 unità, gli insegnanti risulterebbero ridotti di quasi 500 unità, 300 delle quali nelle sole scuole superiori. In base ai dati comunicati dalle istituzioni scolastiche, si registra al contrario un decremento della popolazione scolastica di circa 1.000 unità nel primo ciclo di istruzione e un aumento di circa 4.000 unità nella scuola secondaria di secondo grado, con una differenza di circa 3.000 alunni.

Per quanto attiene alle riduzioni di organico, ella precisa che il dimensionamento operato sulle consistenze degli organici ammonta a complessivi 110 posti, pari allo 0,28 per cento rispetto a quelle dell'anno in corso. Il decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2004-2005, in corso di perfezionamento, prevede peraltro l'attribuzione alla regione di 112 posti per l'aumento del numero delle classi conseguenti alle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria e all'introduzione generalizzata dello studio della lingua straniera. Inoltre per compensare l'aumento della popolazione scolastica nelle scuole di secondo grado, il Ministero ha incrementato di 100 unità la dotazione organica dell'Emilia Romagna, assegnata con il suindicato decreto interministeriale.

Ella dà infine conto della nota con cui il Ministero ha autorizzato ulteriori 20 posti da utilizzare per l'istituzione di nuove sezioni di scuola

dell'infanzia al fine di realizzare la graduale generalizzazione di tale ordine di scuola, così come previsto dalla legge n. 53 del 2003.

Per quanto concerne la richiesta del tempo pieno, ella fa presente che è stato confermato il numero dei posti assegnati a livello regionale nel corrente anno scolastico, in attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2004. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, possono peraltro attivare modelli differenziati di tempo-scuola in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie, attraverso un'ottimale utilizzazione delle risorse assegnate.

Ella ritiene che le medesime considerazioni valgano per il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, rilevando peraltro che, secondo il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, molte delle richieste non accolte si riferiscono non già a tale modello organizzativo, bensì ma ad un tempo scuola di 33 ore settimanali, a fronte delle 30 assicurate a tutte le classi prime.

Per le scuole secondarie di secondo grado, l'incremento di ulteriori 100 unità consente, ad avviso del responsabile dell'Ufficio scolastico regionale, la conferma delle classi richieste dai dirigenti dei Centri servizi amministrativi (CSA), comprese quelle in deroga ai parametri stabiliti dalla normativa. Ciò è stato possibile attraverso la costituzione, in assenza di docenti titolari, di tutte le cattedre a 18 ore settimanali, in applicazione della legge finanziaria 2003.

Quanto alla dotazione organica destinata alle attività di sostegno degli alunni disabili, il Sottosegretario precisa che essa è pari a quella del corrente anno scolastico, ricordando peraltro che ulteriori posti potranno essere autorizzati prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Modena, il dirigente generale ha fatto presente che nella scuola primaria sono state confermate tutte le 842 classi a tempo pieno attualmente funzionanti.

Il fenomeno delle richieste inevase, peraltro già presente anche in passato, può trovare – a suo avviso – più adeguata soluzione nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle istituzioni scolastiche. Le scuole, infatti, sapranno corrispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie, attraverso una ottimale utilizzazione delle risorse assegnate, ivi comprese quelle destinate all'insegnamento della lingua inglese.

Ella afferma inoltre che nella scuola secondaria di primo grado è stato possibile, per effetto di compensazioni interprovinciali, autorizzare una classe a tempo prolungato in più rispetto alle 268 attualmente funzionanti, mentre non sono state accolte ulteriori 60 richieste di classi di tale tipologia avanzate dalle famiglie per le quali valgono le medesime considerazioni espresse sul tempo pieno nella scuola primaria.

L'organico degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ella prosegue, è stato incrementato nella provincia di 10 posti attinti dal contingente dei 100 posti aggiunti in sede di integrazione delle risorse

Dopo aver rilevato che, relativamente ai posti di sostegno, è stato confermato l'organico di diritto dell'anno scolastico in corso, pari a 532 posti, a fronte di 34 alunni in più rispetto agli attuali frequentanti, ella as-

sicura che, anche in questo caso, ove ne ricorra la necessità, ulteriori posti potranno essere autorizzati in sede di organico di fatto.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*), pur riconoscendo la puntualità delle argomentazioni svolte dal Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto. Ribadisce infatti l'insufficienza degli organici di Modena e, più in generale, dell'Emilia Romagna, rilevando che tali carenze non possono essere certo affrontate con soluzioni approntate all'ultimo minuto, in sede di definizione dell'organico di fatto.

Con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, egli ricorda che in Emilia mancano attualmente 90 sezioni, ben 21 a Modena, con inevitabilmente negative conseguenze per oltre 500 bambini.

Si tratta peraltro, egli prosegue, di preoccupazioni condivise anche dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale, che riguardano tutti gli ordini di scuola.

Ritiene pertanto che in sede di definizione delle dotazioni organiche del personale docente non si sia tenuto conto adeguatamente del reale fabbisogno del sistema scolastico e che in particolare non si sia tenuto conto dell'elevato tasso di immigrazione regionale, pari al 7,45 per cento, ben superiore alla media nazionale.

Conclude sottolineando che il diritto ad un'istruzione di qualità deve essere riconosciuto come un diritto primario.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all'interrogazione n. 3-01535 del senatore Bucciero, in merito al trasferimento di un'insegnante affetta da sclerosi multipla, sottolineando che si tratta di una questione che risale all'anno scolastico 2002-2003 e che si risolse in modo favorevole per l'interessata. Ella, essendo stata riconosciuta dall'Azienda sanitaria locale competente (ASL) con *handicap* in situazione di gravità, ha infatti potuto usufruire dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per il suddetto anno scolastico – ricorda il Sottosegretario – la professoressa, avendo conseguito il diritto alla nomina come supplente, fu in un primo momento assegnata dal CSA di Bari in scuole dei comuni di Gravina ed Altamura. Successivamente, ottenne una rettifica di sede e fu indi assegnata a Mola di Bari, comune di residenza della medesima, coerentemente con quanto previsto dalla richiamata legge n. 104.

Essa, all'articolo 21, prevede infatti che la persona portatrice di *handicap* con grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648 del 10 agosto 1950, assunta presso gli enti pubblici, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Per quanto concerne l'anno scolastico 2003-2004, il Sottosegretario afferma che la suddetta docente si trova in una situazione diversa atteso che per il corrente anno scolastico ella non ha conseguito il diritto alla nomina in qualità di supplente.

Non avendo diritto alla nomina, ella non ha potuto pertanto beneficiare dall'articolo 21 della legge n. 104, né dell'articolo 33, comma 6, della medesima legge relativa alla scelta della sede.

Relativamente al corrente anno scolastico, precisa il Sottosegretario, la professoressa aspirava ad essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo determinato per la classe di concorso A346, per effetto della sua posizione di riservista invalida civile. Ella non ha tuttavia maturato il diritto alla nomina, atteso che il numero dei posti riservati era pari a due ed ella, nella predetta graduatoria, era preceduta da altri due aspiranti, anch'essi riservisti, tuttavia con posizioni e punteggi di merito più elevati.

Il senatore BUCCIERO (AN), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la rapidità con cui giunge la risposta, dichiara di essere solo in parte soddisfatto. Sottolinea infatti la complessità della questione, che meriterebbe a suo avviso un ulteriore approfondimento soprattutto con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio che ha escluso la professoressa dal diritto alla nomina di supplente.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Eufemi ha fatto sapere di non poter essere presente alla seduta odierna, chiedendo che la sua interrogazione n. 3-01398 in merito alle rilevazioni fatte nelle scuole per individuare il disturbo dell'iperattività dell'attenzione, sia svolta in altra data. Comunica altresì che l'interrogazione n. 3-01614 della senatrice Acciarini, in merito all'adozione dei libri di testo nelle scuole, è stata trasformata a risposta in Aula, affinché fosse svolta congiuntamente alla n. 3-01636, già all'ordine del giorno dell'Assemblea. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) il quale, premesso un generale apprezzamento per le finalità del disegno di legge, svolge talune considerazioni critiche ed avanza alcune richieste di chiarimento.

Nell'associarsi alla richiesta di un approfondimento sul Piano pluriennale per l'archeologia, in ordine al quale auspica il coinvolgimento parlamentare, e sulla Biblioteca digitale italiana, esprime infatti perplessità sulla formulazione del comma 4 dell'articolo 1, a norma del quale il Castello carrarese di Padova è «dato in consegna» al Ministero per i beni e le attività culturali.

Chiede poi chiarimenti in ordine al rapporto tra gli interventi previsti dal disegno di legge e la società ARCUS S.p.A., sulla quale egli ebbe a suo tempo modo di manifestare la sua scarsa convinzione.

Con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 1, rispettivamente istitutivi della Fondazione Giorgio Gaber e della Fondazione Lucio Colletti, egli rileva che l'assegnazione a ciascuna di dette istituzioni di 50.000 euro per l'anno 2004 risulta piuttosto modesta, benché si tratti di fondazioni di settore. Anche alla luce della prevista partecipazione di altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità, sollecita dunque una visione più ampia del rapporto con il finanziamento privato.

Passando all'articolo 2, esprime anzitutto soddisfazione per le norme in materia di ordinamento sportivo.

Con riguardo al comma 3 rileva invece che le procedure ivi previste per la istituzione della commissione incaricata di elaborare una proposta di riassetto del diritto d'autore appaiono insufficienti, atteso che la questione non investe solo aspetti tecnologici, bensì anche e soprattutto giuridici. Auspica pertanto un coinvolgimento più ampio, idoneo ad affrontare i rilevanti profili giuridici.

Ritiene peraltro che, attraverso una proficua attività emendativa, il provvedimento possa giungere sollecitamente ad una conclusione positiva.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente ASCIUTTI (*FI*), il quale esprime anzitutto soddisfazione per il generale consenso suscitato dal disegno di legge in esame che, come è stato correttamente rilevato in discussione generale, è volto da un lato ad autorizzare la spesa degli accantonamenti disposti in occasione dell'ultima legge finanziaria e, dall'altro, ad onorare alcuni impegni assunti dalla maggioranza all'atto della conversione del decreto-legge n. 72, recante norme in materia di pirateria informatica, beni e attività culturali e ordinamento sportivo.

Risponde poi puntualmente alle questioni specifiche sollevate nel dibattito.

Sulla mancata indicazione della composizione della commissione interministeriale incaricata di elaborare una proposta di riordino della normativa sul diritto d'autore, osserva che si tratta di una scelta precisa, volta a non appesantire il provvedimento legislativo con l'indicazione puntuale dei componenti. Ritiene peraltro indispensabile evitare un numero pleonastico di rappresentanti, affinché il suo lavoro possa risultare più agevole ed efficace. Si associa tuttavia alla sollecitazione, avanzata in particolare dal senatore Cortiana, di prevedere un ampio giro di consultazioni nel quale siano coinvolti tutti gli operatori interessati. Analogamente, si associa all'invito da più parti avanzato a coordinare i lavori della suddetta commissione con quelli della commissione già in essere presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

La senatrice Acciarini e il senatore Modica hanno poi criticato la scelta di deregolamentare la definizione dei criteri di erogazione dei contributi in favore delle attività musicali e di danza. Al riguardo, ricorda che il richiamo al decreto-legge n. 24 del 2003 non è affatto improprio, come

adombrato dal senatore Modica. Fu proprio tale decreto-legge a sancire infatti detta deregolamentazione, stabilendo in maniera chiara ed univoca che in materia di criteri e modalità di erogazione di contributi al settore dello spettacolo si procede con semplici decreti ministeriali e non più con regolamenti. Ciò, al fine di superare le discussioni interpretative con il Consiglio di Stato, che avevano fino allora bloccato l'emanazione degli atti di normazione secondaria in materia. Alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, nei settori di legislazione concorrente come lo spettacolo, il Governo non ha infatti più la possibilità di intervenire a livello regolamentare. Né è tuttavia immaginabile che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi siano definiti a livello regionale, con possibili differenze macroscopiche fra una regione e l'altra. Occorre quindi un atto a livello centrale che, secondo il nuovo assetto ordinamentale, non può che essere un decreto ministeriale. Quanto alla asserita incoerenza rispetto alla legge n. 400 del 1988, ricorda che tale legge si inseriva in un contesto ormai in parte superato e che correttamente il legislatore ha utilizzato un atto legislativo avente la medesima forza di legge del precedente (appunto il predetto decreto-legge n. 24 del 2003) per adeguare il sistema al mutato assetto costituzionale.

Il decreto-legge n. 24 conteneva tuttavia un'incongruenza: permetteva cioè che i decreti ministeriali con cui fossero stati adottati i nuovi criteri di assegnazione dei contributi in materia di musica e danza abrogassero gli atti normativi precedentemente vigenti in materia, che erano tuttavia decreti del Presidente della Repubblica e quindi posti su un gradino superiore nella gerarchia delle fonti. Questo è il motivo per cui il comma 9 del disegno di legge in esame sancisce a livello legislativo l'abrogazione degli atti precedenti, operando così al giusto livello nella gerarchia delle fonti. È pertanto chiaro che con tale disposizione non si conferisce al Governo una facoltà aggiuntiva rispetto a quelle già disposte con precedenti atti legislativi, ma si compie soltanto un'operazione di «pulizia normativa».

La senatrice Acciarini ha altresì lamentato l'incremento fino a dieci unità dei consulenti del Dipartimento dello spettacolo, stabilito al comma 9 dell'articolo 2.

Al riguardo, il Presidente precisa che tale incremento avverrà nell'ambito delle risorse già previste, senza alcun aggravio di spesa. L'intento è infatti quello di consentire l'apporto di più persone ai medesimi progetti, usufruendo di molteplici professionalità, anche alla luce delle accresciute competenze del Dipartimento.

Quanto alla scelta, rilevata dal senatore Modica, di non seguire quest'anno la strada intrapresa l'anno scorso per la definizione degli interventi da finanziare attraverso gli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria, ricorda che in realtà anche l'anno scorso l'analogo provvedimento predisposto in Senato per autorizzare la spesa degli accantonamenti disposti dalla finanziaria 2003 (atto Senato n. 2213) era stato redatto – come quest'anno – con l'indicazione dell'autorizzazione globale di spesa, rimettendo il riparto ad un decreto del Ministro per i beni culturali. In tal

modo, si seguiva peraltro una prassi già sperimentata con successo nella passata legislatura, che evitava in Parlamento il confronto puntuale sulle singole voci di spesa. L'anno scorso, l'elenco degli interventi fu tuttavia introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2213 presso la Camera dei deputati, che trasmise al Senato il provvedimento così modificato per l'approvazione definitiva. Al riguardo, il Presidente rammenta che tale scelta non fu affatto apprezzata dal Senato, tanto più che essa correva il rischio di incorrere nella sanzione di incostituzionalità come accadde ad analogo riparto di spese disposto a livello legislativo, in materia di infrastrutture.

Quest'anno, il Senato ha pertanto optato per confermare la scelta già operata sia l'anno scorso che nella passata legislatura, al fine di mantenere alla decisione parlamentare solo le indicazioni di carattere generale, rimettendo la definizione di dettaglio all'Esecutivo, nel rispetto del nostro assetto ordinamentale. Il Presidente formula peraltro l'auspicio che quest'anno la Camera dei deputati non voglia ripetere la scelta dell'anno scorso, confermando l'attuale impianto del provvedimento.

I senatori Modica e Monticone hanno poi chiesto chiarimenti in ordine al Piano pluriennale per l'archeologia e alla Biblioteca digitale italiana.

Quanto al Piano pluriennale per l'archeologia, si tratta del rinnovo di uno strumento assai importante, istituito per la prima volta nel 2001 per il triennio 2000-2002. Allora, la dotazione finanziaria fu assai più consistente, pari a 50 miliardi delle vecchie lire. Il Piano fu adottato con decreto del Ministro in data 23 marzo 2001, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari, a testimonianza del pieno coinvolgimento del Parlamento.

L'obiettivo del Piano è quello di razionalizzare gli interventi nel settore, attraverso la loro puntuale individuazione e definizione, in modo da agevolare sia le attività esecutive, sia le necessarie attività di monitoraggio sullo stato dei lavori. Il Piano è infatti predisposto sulla base delle proposte delle soprintendenze archeologiche interessate ed approvato dal competente Direttore generale.

I ritrovamenti effettuati nel corso dell'attuazione del primo Piano e gli sviluppi possibili di tali indagini e interventi di conservazione e valorizzazione richiedono un ulteriore impegno finanziario e tecnico.

Il patrimonio archeologico presenta infatti almeno tre grandi peculiarità.

La prima è rappresentata dalla vastità delle zone da tutelare. Pertanto, rappresentano fattori di criticità, più che gli interventi sui monumenti, i problemi di protezione (dalle recinzioni alle coperture provvisorie) e di manutenzione (diserbo e piccole manutenzioni) la cui incidenza, in termini di assorbimento delle risorse finanziarie, diventa a volte assolutamente predominante.

La seconda caratteristica è costituita dalla particolare diffusione territoriale del patrimonio archeologico, che comprende tutte le tracce lasciate dalle civiltà antiche e ne definisce una dimensione «territoriale» che si rin-



viene sia nelle numerosissime aree archeologiche che caratterizzano il paesaggio italiano, sia nella diffusa presenza di singoli manufatti. Da ciò consegue la necessità per l'Amministrazione di prevedere un numero consistente di interventi diffusi, anche se di ridotto impegno finanziario, che assorbono la stragrande maggioranza delle risorse assegnate agli uffici periferici presenti nelle regioni più vaste.

La terza peculiarità è data dalla connotazione territoriale del patrimonio archeologico, particolarmente sensibile alle trasformazioni che investono il territorio (ad esempio, la realizzazione di grandi infrastrutture), con la necessità per l'Amministrazione preposta alla tutela di individuare le aree in cui più alta è la probabilità di grandi trasformazioni e conseguentemente di destinare ad esse adeguate risorse.

Risulta pertanto indispensabile finanziare un nuovo Piano pluriennale con il quale portare fra l'altro a termine alcuni interventi previsti nel primo Piano e non ancora completati per insufficienza di fondi, fra cui il Parco archeologico di Locri e quello di Palestrina.

Quanto al Progetto della Biblioteca Digitale Italiana (BDI), il Presidente ricorda che esso nasce dalla realizzazione di uno Studio di fattibilità commissionato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero alla fine del 1999 in seguito allo svolgimento di una gara europea.

La presentazione dello Studio di fattibilità alla III Conferenza Nazionale delle Biblioteche, tenutasi a Padova nel febbraio del 2001, diede ufficialmente il via al Progetto.

Il documento conclusivo della Conferenza individuava nella cooperazione tra biblioteche, archivi e musei il fattore indispensabile per avviare un progetto di biblioteca digitale e definiva le tappe successive in termini organizzativi e progettuali.

Dalla III Conferenza Nazionale delle Biblioteche emergeva inoltre l'auspicio che fosse individuato un Gruppo di esperti per definire le linee guida della Biblioteca Digitale Italiana. Venne così costituito, con decreto ministeriale del 30 aprile 2001, il Comitato Guida della BDI, presieduto dal professor Tullio Gregory e composto da rappresentanti della realtà bibliotecaria statale e regionale, dei musei, dell'università e della ricerca.

Il Comitato Guida si propone, come già avviene in numerosi paesi europei ed extraeuropei, di individuare linee guida e *standard* necessari al coordinamento dei progetti di digitalizzazione. Tali linee di indirizzo sono necessarie agli enti che stanno già programmando, eseguendo o gestendo progetti di digitalizzazione e funzionali alla creazione di un sistema di servizi informativi e di valorizzazione del patrimonio culturale in Italia.

A tale scopo sono stati costituiti gruppi di lavoro per individuare gli *standard* e le procedure operative utili all'elaborazione dei progetti e delle iniziative relative ai materiali oggetto dei singoli programmi di digitalizzazione.

L'obiettivo è quello di costituire validi strumenti per supportare le numerose campagne di digitalizzazione e garantire l'omogeneità descrit-

tiva al fine di promuovere la comunicazione e la fruizione del patrimonio culturale e scientifico attraverso la rete Internet.

Il *budget* disponibile per il triennio 2002-2004 per le attività di digitalizzazione è di 5 milioni di euro. Tali stanziamenti hanno consentito alla Direzione generale di avviare alcuni programmi autonomi riguardanti le biblioteche pubbliche statali e di cofinanziare alcune iniziative di grande rilievo culturale promosse dagli Istituti culturali, dalle regioni, dagli enti locali e dalle università.

Tra i progetti cofinanziati su indicazione del Comitato Guida, il Presidente ricorda il progetto «Galileoteca: archivi digitali integrati di risorse galileiane» dell'Istituto e museo di storia della scienza di Firenze; il progetto «Biblioteca Italiana» del Dipartimento di italianistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma; il progetto della Società internazionale per lo studio del medioevo latino; la digitalizzazione di fondi importanti riguardanti la cultura musicale italiana; la digitalizzazione di periodici storici preunitari posseduti dalla regione Piemonte.

Tra i progetti direttamente finanziati dalla Direzione generale ricorda la digitalizzazione dei cataloghi storici delle biblioteche italiane; la digitalizzazione di circa 60.000 pagine di documenti musicali manoscritti e a stampa; la digitalizzazione di circa 500.000 pagine di pubblicazioni periodiche di particolare valore storico e culturale riguardanti alcune importanti testate preunitarie.

Conferma infine al senatore Monticone che la formulazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 risulta conforme all'ordinamento vigente. Il Castello carrarese, di proprietà del Demanio, è infatti allo stato in consegna al Ministero della giustizia, mentre il provvedimento ne propone la diversa consegna al Ministero per i beni e le attività culturali.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ringrazia il Presidente per l'analitica replica, che necessita peraltro a suo giudizio di un approfondimento. Soprattutto in considerazione dell'indisponibilità a prendere in considerazione le perplessità manifestate in ordine alla deregolamentazione in materia di attività musicali e di danza, ella dichiara indi di non poter consentire allo stato alla richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, riservandosi una pausa di riflessione.

Si associa la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale chiede inoltre di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE nega che vi sia chiusura rispetto alla presentazione di eventuali emendamenti. Ritiene tuttavia preferibile mantenere il termine già fissato per domani, venerdì 2 luglio, alle ore 18. Così resta quindi stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**361<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(22) CASTELLI.** – *Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne*

**(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che era iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 2557 scelto dalla Commissione quale testo base.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*), riservandosi di intervenire più in dettaglio su taluni emendamenti all'atto della votazione sottolinea che la filosofia delle proposte di modifica da lui presentate è quella di un miglioramento complessivo del testo del Governo con alcune integrazioni che si rendono opportune per dare una soluzione definitiva alla normativa di un settore strategico e molto delicato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1 sottolineando che il loro accoglimento potrebbe stravolgere la filosofia di fondo del testo presentato dal Governo.

Il sottosegretario UGGÈ dichiara di condividere il parere espresso dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2. Sull'emendamento 1.3, la senatrice DONATI (*Verdi-U*), nell'annunciare il proprio voto favorevole, insiste sulla necessità di procedere ad una liberalizzazione regolata che dia un assetto ragionevole al sistema dell'autotrasporto senza arrivare a forme di liberalizzazione selvaggia come sembrerebbe prefigurare il disegno di legge.

Il relatore CICOLANI (*FI*), ribadendo la necessità di mantenere ferma la filosofia del testo presentato dal Governo, dichiara di poter accogliere l'emendamento della senatrice Donati qualora dopo la parola: «regolata» siano aggiunte le seguenti: «secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 2».

Il sottosegretario UGGÈ precisa a sua volta che, qualora venisse accolta dalla senatrice Donati la modifica proposta dal relatore all'emendamento 1.3, il suo parere sarebbe favorevole, ciò consentirebbe infatti di conservare l'accordo raggiunto con tutte le associazioni del settore sul testo e il mantenimento di quei valori come la sicurezza e la qualità del servizio importanti anche nella competizione europea.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di accogliere la modifica proposta dal relatore al suo emendamento. L'emendamento 1.3, nel testo modificato, posto ai voti è quindi approvato.

Il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*), nell'esprimere il voto favorevole sull'emendamento 1.4, ribadisce la necessità di inserire nel disegno di legge un principio di delega che dia al Governo la possibilità di rivedere la normativa del codice della strada in relazione alla patente professionale per gli autotrasportatori.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) esprime il proprio personale favore alle questioni rilevate dal senatore Fabris ed auspica che il suo Gruppo prenda seriamente in esame la questione.

Il senatore MENARDI (*AN*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione.

Il relatore, senatore CICOLANI (*FI*), ritiene necessario precisare che la contrarietà espressa sull'emendamento 1.4 non riguarda l'oggetto dello stesso ma piuttosto la preoccupazione di un approfondimento della questione che peraltro andrebbe a toccare impropriamente il codice della strada. Invita pertanto il senatore Fabris a ritirare l'emendamento per, eventualmente, riproporlo in riferimento all'articolo 2.

Il senatore FABRIS (*Misto-Udeur-PE*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira per ripresentarlo all'articolo 2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*), l'emendamento 1.5, posto ai voti, è respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), la Commissione respinge l'emendamento 1.6 e, successivamente, con separate votazioni, anche gli emendamenti 1.7 e 1.8.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) annuncia il proprio voto favorevole sia sull'emendamento 1.9 che sull'emendamento 1.10.

Il Relatore, ribadendo il proprio parere contrario sull'emendamento 1.9, dichiara invece di poter accogliere l'emendamento 1.10 se le parole: «entro un anno» saranno sostituite dalle parole: «entro due anni».

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dal relatore all'emendamento 1.10.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.9 mentre approva l'emendamento 1.10, nel testo modificato. Approva infine l'articolo 1 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2557****Art. 1.****1.1**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle competenze legislative spettanti alle Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,».*

---

**1.2**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «liberalizzazione» con la seguente: «riorganizzazione».*

---

**1.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «liberalizzazione», aggiungere la seguente: «regolata».*

---

**1.4**

FABRIS

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B».*

---

**1.5**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e dell' Ambiente e della Tutela del Territorio».*

---

**1.6**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta» con le seguenti: «entro novanta».*

---

**1.7**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

**1.8**

VERALDI, ZANDA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».*

---

**1.9**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.10**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro tre anni» con le seguenti:  
«Entro un anno».*

---



## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**53<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GIRFATTI**

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIRFATTI, constatato che non vi sono le condizioni perché la Commissione proceda utilmente nei propri lavori, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,10.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

*Presidenza del Presidente*  
Alberto DI LUCA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Comunicazioni del Presidente**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'indagine conoscitiva sul quale svolge un'ampia relazione (*vedi allegato*).

Seguono interventi dei senatori Giampaolo BETTAMIO (*FI*), Francesco MORO (*LP*) e Tino BEDIN (*Mar-DL-U*).

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, avverte che il testo della relazione è pubblicato in allegato, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## ALLEGATO

L'odierna riunione si pone come obiettivo, a otto mesi circa dall'avvio dell'indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa, attualmente in corso, di fare il punto sull'attività svolta dal Comitato.

L'esigenza di completare l'ampio programma dell'indagine – che si propone di approfondire la conoscenza del quadro nazionale e comunitario della normativa sull'immigrazione e l'asilo al fine della determinazione dell'ambito in cui il Comitato potrà esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia – con le previste audizioni e con alcune missioni che non è stato possibile realizzare entro il termine originariamente fissato per la metà del mese di aprile del corrente anno ha comportato la necessità di richiedere una proroga – peraltro accordata – del termine dell'indagine.

Scopo dell'indagine conoscitiva è quello di approfondire la conoscenza del fenomeno dell'immigrazione in un quadro strettamente collegato alle prospettive e alle iniziative in ambito europeo, volte alla realizzazione di un processo di armonizzazione e coordinamento, essenziale per un'efficace politica comune di immigrazione.

È stata, pertanto, avviata un'analisi del quadro nazionale circa l'efficacia degli strumenti utilizzati per la concreta attuazione della riforma introdotta dalla legge Fini-Bossi in materia di immigrazione, integrazione e occupazione, attraverso un programma di audizioni che hanno consentito di approfondire alcuni aspetti e acquisire chiarimenti in merito all'idoneità degli strumenti e delle procedure operative utilizzate.

Nel corso di dette audizioni è emersa l'importanza dell'utilizzazione, nel contrasto all'immigrazione clandestina, degli accordi di riammissione con i Paesi terzi e delle collegate politiche di rimpatrio, nonostante le difficoltà derivanti dalla necessaria distinzione tra Paesi di transito e di origine dei flussi migratori.

È inoltre emerso come il fenomeno dell'immigrazione clandestina interessa l'Italia prevalentemente via mare e che negli ultimi anni si è evidenziata una sempre più efficace e costante cooperazione tra le forze armate e le forze di polizia impegnate nell'attività di contrasto. Particolarmente importante il ruolo svolto dalla Marina militare, dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto in materia di attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare.

In riferimento a questa attività sono state avviate alcune iniziative al fine di coinvolgere i Paesi dell'Unione europea nell'attività di controllo e contrasto all'immigrazione clandestina via mare attraverso le operazioni denominate «*Nettuno 1*», svolta nel settembre 2003 a Palermo, e «*Nettuno 2*», svolta a Cipro nel maggio 2004, consistenti nel pattugliamento con-

giunto delle coste del Mediterraneo e che ha costituito il primo esempio concreto di collaborazione europea per proteggere le nuove frontiere dell'Unione.

Nel corso dello svolgimento dell'indagine si è reso inoltre necessario un approfondimento della conoscenza del quadro giuridico e politico di riferimento relativo allo status di rifugiato al fine di individuare gli strumenti che possano concretamente realizzare una strategia comune in materia di procedure d'asilo e garantire uno status uniforme, valido in tutta l'Unione.

Sono state esaminate le connessioni esistenti tra immigrazione clandestina, tratta degli esseri umani e organizzazioni criminali di stampo mafioso, nonché i legami esistenti tra tali organizzazioni e i canali attraverso i quali l'immigrazione clandestina giunge nel nostro Paese.

Peraltro l'utilizzo da parte del terrorismo internazionale delle reti dell'immigrazione clandestina ha il duplice obiettivo di infiltrarsi nei Paesi europei e di gestire l'enorme *business* illegale che ne deriva per autofinanziarsi.

Alcuni problemi relativi alla connessione tra il fenomeno dell'immigrazione clandestina e l'illecita importazione-esportazione di valuta tramite i cosiddetti «circuiti bancari informali» che di recente sono stati collegati all'allarme terrorismo hanno reso necessario un esame delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari.

D'altra parte è emerso in maniera evidente come le connessioni esistenti tra immigrazione clandestina e terrorismo internazionale rendano sempre più urgente identificare una strategia globale per la realizzazione di una politica europea della sicurezza.

E, in tal senso, la realizzazione del controllo delle frontiere esterne potrebbe costituire una misura volta a realizzare una politica di coordinamento in materia di gestione europea della sicurezza finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina e del terrorismo internazionale.

Al fine di una valutazione delle conseguenze immediate che l'allargamento provocherà sull'andamento dei flussi migratori e sulla libera circolazione delle persone in un'Europa dai confini diversi il Comitato ha ritenuto opportuno svolgere due missioni: a Malta nel febbraio 2004 e a Cipro nel maggio 2004, entrati a far parte dell'Unione il 1° maggio 2004.

Nel corso della missione a Malta sono stati approfonditi molteplici aspetti della collaborazione bilaterale nell'azione di contrasto ai flussi di immigrazione clandestina proveniente dal Nordafrica, diretta in Italia e transitante per Malta.

Nel corso della missione a Cipro, in occasione dello svolgimento dell'operazione «Nettuno 2» è apparso evidente che il pattugliamento congiunto delle coste del Mediterraneo per fronteggiare l'immigrazione clandestina sia utile anche per interrompere possibili vie d'accesso per i terroristi, difficilmente identificabili tra i clandestini. D'altra parte l'immigrazione clandestina non può essere vista come una questione solo nazionale. Si tratta piuttosto di un problema europeo a maggior ragione oggi che le frontiere si sono ulteriormente allargate.

Desidero, infine, ricordare che in seguito alla richiesta avanzata dall'opposizione nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 17 giugno scorso, è stata predisposta dagli Uffici la documentazione relativa all'attività svolta nel corso di questa prima parte dell'indagine conoscitiva. Sono stati, pertanto, raccolti – e sono a disposizione dei membri del Comitato – i resoconti delle audizioni e delle missioni sino ad oggi svolte, nonché gli aggiornamenti sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO.

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del commissario straordinario del comune di Messina, Bruno Sbordone**  
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bruno SBORDONE, *commissario straordinario del comune di Messina*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e, a più riprese, Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Lorenzo PICCIONI (FI), ai quali replica ripetutamente Bruno SBORDONE, *commissario straordinario del comune di Messina*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Bruno Sbordone, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Seguito dell'esame del documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto»**

(Seguito esame e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 16 giugno la Commissione, dopo aver approvato talune proposte emendative al documento in esame, aveva convenuto di rinviare alla seduta odierna la definitiva approvazione del testo.

Non essendovi osservazioni e richieste di intervento, pone in votazione la proposta di documento in esame (*allegato*).

La Commissione approva.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, comunica che la Presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



ALLEGATO

DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA  
DEL TERMINE «RIFIUTO»

Premessa. – La definizione della nozione di rifiuto nella normativa vigente.

La direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 del Consiglio in materia di rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, ha prospettato la necessità di definire la nozione di rifiuto, sia al fine di favorire l'armonizzazione delle legislazioni, evitando disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri, con inevitabili conseguenze sulle condizioni di concorrenza e quindi sul funzionamento del mercato comune, sia soprattutto al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della gestione dei rifiuti; a tale ultimo scopo, il legislatore comunitario ha previsto per gli Stati membri la necessità di introdurre un sistema di autorizzazioni e di controlli nei confronti delle imprese che smaltiscono rifiuti, al fine di da coniugare il principio «chi inquina paga» con quello dello sviluppo sostenibile, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà (in base al quale se la tutela dell'ambiente può essere assicurata in modo efficace dal singolo Stato membro, l'intervento di diritto interno deve essere preferito a quello comunitario).

Ai sensi della direttiva sopra menzionata, si intende per rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

L'articolo 1 a) della direttiva è stato trasposto nella legislazione italiana dall'articolo 6, comma 1 – lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto decreto Ronchi), secondo cui «è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Il primo elemento essenziale della nozione di rifiuto è costituito dall'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A); tale elenco, tuttavia, ha un valore puramente indicativo, poiché lo stesso Allegato A), Parte I, comprende voci residuali capaci di includere qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti.

Rilievo primario, pertanto, finisce con l'assumere il secondo elemento della definizione, ovvero la condotta del detentore, incentrata sulla nozione di disfarsi.

Durante la XIII legislatura, l'VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, approvava la risoluzione 7-00525, con la quale si im-

pegnava il Governo ad elaborare una proposta del nostro Paese che contenesse chiari criteri per la definizione di rifiuto, del termine disfarsi, nonché per la distinzione rifiuto-prodotto.

La nozione di rifiuto, in particolare l'atteggiamento del detentore, è stato, quindi, oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n.138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n.178, secondo il quale per:

a) «si disfi» deve intendersi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale, un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22/1997;

b) «abbia deciso» deve intendersi: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22/1997, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo» deve intendersi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D) del decreto legislativo n. 22/1997 (che riproduce la lista dei rifiuti che, a norma della direttiva n. 91/689/CEE, sono classificati come pericolosi).

La stessa normativa prevede, introducendo una doppia deroga alla nozione generale di rifiuto, che le fattispecie di cui alle lettere b) e c) non ricorrono se i beni o le sostanze o i materiali residuali di produzione o di consumo:

1) possono essere e vengono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

2) possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del decreto legislativo n. 22/1997.

Tale definizione della nozione di rifiuto ha formato oggetto della decisione n. 200/2213 -C(2002)3868, con la quale la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione, ritenendo la richiamata interpretazione autentica contrastante con gli obblighi previsti dalle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, in quanto rappresenta un'indebita limitazione del campo di applicazione della nozione di rifiuto.

Non solo.

I criteri menzionati al comma 2 dell'articolo 14, quali il riutilizzo nel medesimo o in analogo ciclo di produzione o consumo, coincidono, ad av-

viso della Commissione Europea, proprio con le operazioni di gestione di rifiuti che la direttiva mira a sottoporre a controllo.

Nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003, la stessa Commissione Europea, nell'avviare un'ampia consultazione pubblica sulla futura politica europea in questo campo, ha dedicato ampio spazio alla definizione di rifiuto, ricordando che tale definizione, contenuta nell'articolo 1, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE) è il fulcro della legislazione comunitaria. Si tratta, tuttavia, come la Commissione ha riconosciuto, di una definizione che è stata ed è (non solo nel nostro paese) al centro di intensi dibattiti, tanto più che l'articolo 8, paragrafo 2), punto IV) del Sesto Programma comunitario di azione in materia ambientale chiede che sia precisata la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

*La nozione di rifiuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.*

La definizione di ciò che deve intendersi per rifiuto non può prescindere dall'analisi che di tale nozione hanno compiuto la Corte di Giustizia, in ambito europeo, e, nel nostro paese, la Corte di Cassazione.

Dall'esame complessivo della giurisprudenza comunitaria sulla nozione di rifiuto, è dato ricavare un panorama che, muovendo da una definizione generale, affida al legislatore nazionale la possibilità di intervenire con normazioni specifiche, nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

È stato, in primo luogo, osservato che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi (sentenza 18 dicembre 1997, Inter-Environment Wallonie) ed è da ritenersi comprensiva delle sostanze e degli oggetti suscettibili di riutilizzo economico (sentenza 28 marzo 1990, Gessoso e Zanetti). Quanto al sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442, si è, inoltre, precisato che esso si riferisce a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (sentenza 25 giugno 1997, Tombesi). Gli Stati membri, in mancanza di disposizioni comunitarie sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario; in tale prospettiva, tuttavia, l'uso, da parte del legislatore nazionale, di modalità di prova, come le presunzioni assolute, che abbiano l'effetto di restringere l'ambito di applicazione delle direttive escludendone sostanze, materie o prodotti, potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'articolo 130R del Trattato e della direttiva (sentenza 15 giugno 2000, Arco). La nozione di rifiuto, infatti, non può essere interpretata in senso restrittivo e la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Non contrasta, pertanto, con le

finalità della direttiva 75/442 l'ipotesi secondo cui un bene, un materiale o una materia prima, che derivi da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, possa essere dall'impresa sfruttato o commercializzato a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari; ciò perché si tratterebbe non tanto di un residuo quanto di un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma 1, della direttiva 75/442. In effetti non vi sarebbe alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione. Sicché, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile al fine di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto (sentenza 18.4.2002, Palin Granit Oy). Per quanto, infine, attiene ai rapporti fra legislatore comunitario e nazionale, la Comunità, conformemente all'articolo 5 CE, interviene, negli ambiti che non rientrano nella sua competenza esclusiva (come nel caso della materia ambientale in questa fase), secondo il principio di sussidiarietà, soltanto, quindi, se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. In particolare, adottando la direttiva 91/156, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno che, nell'attesa di normative comunitarie specifiche relative alla gestione di talune categorie particolari di rifiuti, le autorità degli Stati membri conservino la facoltà di assicurare tale gestione al di fuori dell'ambito stabilito dalla direttiva 75/442 e non ha espressamente escluso che tale facoltà possa esercitarsi sulla base di normative nazionali successive all'entrata in vigore della direttiva 91/156. Affinché una legislazione nazionale possa essere tuttavia considerata come un'altra normativa ai sensi dell'articolo 2, n.1, lettera b), della direttiva 75/442, essa deve contenere disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della citata direttiva, al fine di evitare che si realizzi un livello di protezione dell'ambiente a se-

conda che taluni rifiuti siano gestiti nell'ambito della direttiva 75/442 e altri al di fuori di tale ambito, così pregiudicando gli obiettivi in materia di ambiente come definiti dall'articolo 174 CE. Pertanto una legislazione nazionale di tal genere deve perseguire gli stessi obiettivi di questa direttiva e raggiungere un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dai provvedimenti di applicazione di questa (sentenza 11 settembre 2003, Avesta Polarit Chrome Oy).

Gli orientamenti seguiti dalla Corte di Cassazione (e dalla stessa giurisprudenza di merito) possono essere, dal canto loro, raggruppati attorno a tre soluzioni interpretative. Una prima tesi sostiene che la recente normativa nazionale, contenuta nel citato articolo 14, dovrebbe essere disapplicata in quanto in contrasto con la definizione di rifiuto non solo elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, ma anche contenuta nel Regolamento del Consiglio CEE 1 febbraio 1993 n. 259 (sui trasporti transfrontalieri), attesa la natura della fonte (regolamento, e, in quanto tale, direttamente applicabile agli Stati membri ai sensi dell'articolo 249 – ex 189 – del Trattato) che la contiene. Un altro orientamento considera le nuove disposizioni, di cui al menzionato articolo 14, vincolanti per il giudice in quanto introdotte con atto avente pari efficacia legislativa della precedente normativa, sebbene venga modificata la nozione di rifiuto dettata dall'articolo 1 della direttiva 91/156/CEE. Tale direttiva, infatti, non è autoapplicativa (self executing); sicché non può adirsi direttamente la Corte di Giustizia per acquisire un'interpretazione pregiudiziale ex articolo 234 (ex 177), atteso che a dover essere interpretata è non già la norma europea, bensì quella nazionale; con la conseguenza che unico strumento operativo, peraltro attivato, è quello della procedura di infrazione contro lo Stato italiano ed il successivo ricorso alla Corte di Giustizia in caso di non adeguamento dello Stato al parere motivato della stessa Commissione, ai sensi dell'articolo 226 (ex 169) del Trattato di Roma. Infine, è stata sostenuta un'ulteriore soluzione interpretativa, per la quale, al fine di delineare la nozione di rifiuto, sussiste la necessità dell'applicazione immediata, diretta e prevalente, nell'ordinamento nazionale, dei principi fissati oltre che dai Regolamenti comunitari (come statuito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 144/1990), soprattutto dalle sentenze della Corte Europea di Giustizia (secondo quanto costantemente deliberato dalla Corte Costituzionale con sentenze 389/1999, 255/1999 e 113/1985); tali sentenze, infatti, siano esse di condanna per inadempimento dello Stato oppure interpretative del diritto comunitario, sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia; pertanto, allorché il dictum della Corte Europea sia incontrovertibile e la normativa nazionale ne risulti in contrasto, sussiste l'obbligo di non applicazione di queste ultime.

#### *L'istruttoria svolta dalla Commissione.*

La Commissione ha effettuato un'indagine su tale problematica, svolgendo audizioni di soggetti istituzionali ed associazioni di categoria.

Sono stati ascoltati i rappresentanti dell'ENEA, dell'APAT, dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, di Legambiente, di Greenpeace, del WWF, dell'Associazione Ambiente e Lavoro, dell'UNI (ente Nazionale di Unificazione), di Ambiente Italia, dell'Associazione Ambiente e/è vita.

Sono state, altresì, svolte audizioni tese ad acquisire su tale tematica anche il contributo del mondo accademico e della magistratura, ascoltando il professor Franco Giampietro ed il professore Renato Federici, nonché i magistrati appartenenti alle procure di Roma (dottor Gianfranco Amendola), di Milano (dottoressa Paola Pirotta), di Napoli (dottor Camillo Trapuzzano, dottor Giuseppe Noviello, dottor Francesco Chiaromonte), di Venezia (dottor Michele Maturi), di Udine (dottor Luigi Leghissa), di Trieste (dottoressa Maddalena Chergia); sono stati, altresì, ascoltati i magistrati di Cassazione dottor Maurizio Santoloci e dottor Alfredo Montagna, nonché l'avvocato dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro.

La Commissione, inoltre, ha ascoltato i rappresentanti del Parlamento Europeo ed ha, altresì, a Bruxelles, acquisito l'utile contributo dell'ufficio del Commissario Europeo per l'Ambiente.

La Commissione ha altresì tenuto il 1° aprile 2004 a Salerno un Convegno su tale tematica, dal titolo: «La nozione di rifiuto: implicazioni tecniche e giuridiche».

#### *Le considerazioni della Commissione.*

La questione della definizione – o meglio: della ridefinizione – della nozione normativa di rifiuto discende, in primo luogo, dalla consapevolezza, accresciutasi in questi anni nella società italiana e nelle istituzioni europee, della centralità della tutela dell'ambiente; è, inoltre, tema strettamente connesso alla vita delle imprese, al funzionamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali; è, infine, un tema che evoca una lunga, attenta, talora controversa esperienza giurisprudenziale che su questa nozione ha definito i confini dell'illecito penale in materia ambientale.

La definizione della nozione normativa di rifiuto è operazione senza dubbio complessa.

I fattori che rendono complesso ridurre il rifiuto entro precisi confini definitivi, condivisi e riconosciuti da tutti, sono molteplici, e spesso di segno contrastante.

Innanzitutto, si tratta di cause di ordine culturale.

La percezione del concetto di rifiuto è, infatti, influenzata, in modo decisivo, dalla particolare prospettiva in cui si pone ciascun osservatore, prospettiva che condiziona la collocazione di determinati materiali o sostanze nella categoria dei rifiuti.

Non vi è dubbio, ad esempio, che nella considerazione di chi li utilizza, i materiali che vengono impiegati nel ciclo produttivo dell'azienda non sono rifiuti, bensì materie prime; e si tratta di un atteggiamento non solo fondato sull'interesse economicamente valutabile rispetto alle res, ma anche supportato dalla resistenza psicologica (che rimanda, ap-

punto, ad un atteggiamento culturale) dell'imprenditore a concepirsi come manipolatore di rifiuti piuttosto che come trasformatore di materie prime.

Vi è, poi, l'angolo visuale proprio dei soggetti esponenziali degli interessi ambientali, portati ad estendere, in modo tendenzialmente omnicomprensivo, il campo dei rifiuti, siccome avvertito in insanabile contrasto con la piena ed effettiva tutela della salubrità dell'ambiente, che richiede una costante ed effettiva attività di prevenzione e vigilanza, supportata necessariamente da una rete normativa dalle maglie il più possibile strette.

L'ambiente, è, inoltre, oggetto di attenzioni da parte di altri soggetti che non vedono nell'ambiente né una risorsa produttiva né un aspetto della salute dell'uomo, bensì una mera opportunità di arricchimento: si tratta della cosiddetta criminalità ambientale, che è spesso una forma di manifestazione della criminalità organizzata.

Si tratta di una vera e propria mafia dell'ambiente, caratterizzata dallo sfruttamento, dal trasporto e smaltimento di fonti energetiche o mere scorie altamente inquinanti e contaminanti, operante sovente su base transnazionale poiché nutrita da forme di collaborazione tra realtà criminali geograficamente distanti.

La dimensione transnazionale della tutela dell'ambiente ha fatto sì che l'Unione Europea adottasse la decisione quadro 2003/80/Gai relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale; come è noto, l'obiettivo è quello del riavvicinamento delle disposizioni penali interne a ciascun Stato membro, anche mediante l'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche. Peraltro, già nella disciplina del mandato d'arresto europeo, i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili previsti dall'art. 2 della decisione-quadro 2002/584/Gai, per i quali, al fine di ottenere la immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro, non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione.

Il riferimento al versante della tutela penale rende ancor più evidente l'urgenza di un'azione diretta alla definizione certa dei confini della nozione di rifiuto.

Poiché, infatti, qualsiasi opera di codificazione del diritto penale ambientale rimanda a nozioni extrapenali, fra le quali, in primis, quella di rifiuto, non è difficile afferrare la centralità dello sforzo di arrivare ad una precisa definizione di tale concetto, gravido com'è di conseguenze sulla stessa libertà personale dei cittadini e sulla libertà di iniziativa economica.

In tale prospettiva, pertanto, una situazione di contrasto fra la definizione posta dal legislatore nazionale e quella rinvenibile negli atti normativi comunitari e nelle pronunce della Corte di Giustizia, non può che riverberare i propri effetti di intollerabile incertezza sugli ambiti di applicabilità delle fattispecie incriminatrici, che, essendo costruite come norme penali in bianco, richiedono di essere eterointegrate.

Il riferimento alle istituzioni europee induce ad accennare un ulteriore fattore di complessità, costituito dall'incidenza degli interventi del legisla-

tore comunitario e delle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul diritto interno.

Vi è un punto fermo dal quale partire: il Trattato CE ha di fatto realizzato un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in materie limitate, ai loro poteri sovrani; uno di questi è proprio il settore ambientale, per il quale la Comunità il compito –come statuito nel Trattato di Amsterdam del 1997- di promuovere una crescita sostenibile, un apprezzabile grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento di quest'ultimo. Limite significativo all'azione comunitaria è il principio di sussidiarietà, introdotto dall'Atto Unico Europeo, quale criterio di regolazione delle competenze anche in materia ambientale: in base a tale principio, la protezione dell'ambiente può essere assicurata dal singolo Stato membro ove l'intervento nazionale assicuri più efficaci forme di protezione ovvero, quanto meno, un analogo livello di tutela.

Dunque, il vincolo posto dall'ordinamento comunitario – che, si ripete, è preminente rispetto al diritto interno – è nel risultato, non nei mezzi.

Ed è un risultato che non può dirsi raggiunto con l'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n.178.

La finalità dell'articolo 14 appare evidente: stabilire quando i residui di produzione o di consumo cessano di essere rifiuti per trasformarsi in non rifiuti.

Il legislatore, non potendo modificare la definizione comunitaria, parte dal concetto europeo che tali residui di produzione o di consumo nascono come rifiuti; successivamente, individua due ipotesi, alternative tra loro, che consentono agli stessi di sottrarsi dal regime dei rifiuti medesimi; infatti, la disposizione ragiona a contrario poiché individua quando non ricorre né la decisione, né l'obbligo di disfarsi. Tuttavia, l'ambito della deroga appare tale da condurre ad una sostanziale negazione delle premesse definitorie; ed infatti, utilizzando il termine «riutilizzo», senza precisare in che cosa si differenzi rispetto alle altre forme di recupero previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, o, ancora, non definendo cosa deve ritenersi per trasformazione preliminare in rapporto alle operazioni preliminari per il recupero previste dagli allegati B) e C) del medesimo decreto legislativo, introduce, per un verso, ulteriori elementi di incertezza nell'interpretazione di ciò che deve intendersi come rifiuto rispetto a ciò che rifiuto non è (tanto da non risolvere neppure la questione, menzionata nella stessa relazione accompagnatoria, relativa all'esclusione dei rottami ferrosi, oggetto di un ulteriore intervento normativo), e, per altro verso, determina il rischio di una pericolosa deregulation generale nello smaltimento dei rifiuti.

Vi è sempre stata, occorre osservare, nella prassi, la tendenza a considerare non rifiuto materiali che oggettivamente e formalmente lo sono. Si tratta di una tendenza che muove dalla considerazione che esiste sul



nostro territorio una fetta di materiali che sono rifiuti per il decreto Ronchi, ma che nel senso comune, sociale ed economico, faticano ad essere considerati rifiuti.

L'articolo 14 nasce da questa difficoltà di modulare l'ambito normativo della definizione del rifiuto, di renderlo maggiormente adeguato alla realtà, ma non la risolve; anzi, finisce con l'accrescere gli ambiti di incertezza e col favorire l'espandersi dell'area degli smaltimenti cosiddetti bianchi, cioè sottratti ad ogni forma di controllo: tutto può essere considerato non rifiuto, basta che vada verso una forma generica di riutilizzo (emblematico, al riguardo, è il caso dei fanghi e dei liquami zootecnici).

E le conseguenze non sono secondarie: anzi si assiste ad una sorta di effetto metastatico, ad un tempo, coerente e devastante.

Se, infatti, non si tratta di rifiuti, chi li trasporta, non può essere classificato come trasportatore di rifiuti (e quindi non deve ottemperare alle prescrizioni connesse); ed ancora, chi li ha prodotti e consegnati al trasportatore, neppure può essere considerato un produttore di rifiuti (e, pertanto, va ritenuto esente dagli obblighi e controlli relativi); ed infine, se, nel trattarli, vengono prodotte immissioni nell'atmosfera, queste ultime non devono ritenersi provenienti da rifiuti (e, dunque, non assoggettabili alla più rigorosa disciplina prevista in materia).

L'assenza di parametri interpretativi certi incide, inoltre, sull'attività di accertamento degli illeciti penali ed amministrativi.

Ed infatti, l'ampia ed indefinibile portata assunta dalle disposizioni derogatorie contenute nel citato articolo 14, determina un oggettivo disorientamento negli organi di polizia impegnati nel contrasto alle attività di illegale smaltimento di rifiuti mascherati con forme di riutilizzo di mera facciata.

E se evanescenti sono i confini della nozione di rifiuto, conseguentemente, del tutto disomogenea finisce con l'essere l'attività interpretativa svolta dall'autorità giudiziaria, esposta com'è alle differenti letture di ciascun interprete.

Già si è detto dei diversi orientamenti sorti sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità.

Qui preme porre in evidenza gli effetti che tali contrasti interpretativi hanno causato nell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati in materia di rifiuti.

Dall'inquadramento o meno di una determinata attività nell'ambito delle disposizioni derogatorie contenute nel citato articolo 14, discende, infatti, la possibilità di ipotizzare la commissione di fatti di rilievo penale e, quindi, di attivare misure incidenti sul patrimonio (sequestro e confisca) ovvero sulla libertà personale, incidendo in modo intollerabile sugli stessi principi di tassatività e legalità della norma penale.

E' evidente, inoltre, il vero e proprio shopping giudiziario che tale situazione crea.

Gli imprenditori, infatti, tenderanno a spostare le proprie attività di riutilizzo in quelle regioni dove si registrerà un orientamento meno rigoroso dell'autorità giudiziaria, conseguentemente penalizzando il mercato e

l'occupazione di quelle aree dove, viceversa, gli interventi giurisdizionali mireranno a restringere le maglie interpretative.

Di particolare rilievo, per la sua emblematicità, è la vicenda dei rottami ferrosi provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dall'Austria.

Su questo terreno si è registrata una distonia interpretativa fra autorità giudiziarie confinanti, proprio sulla qualificazione del rottame ferroso, e, quindi, sulla disciplina da applicare alle imprese di trasporto, alle acciaierie ed agli stessi operatori portuali.

Il quadro complessivo, che viene fuori dalla disamina compiuta, desta grande preoccupazione ed induce a considerare non più differibile l'adozione di opportuni rimedi, in grado, da un lato, di attribuire confini certi alla nozione di rifiuto in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitaria e, dall'altro, di consentire un'adeguata protezione dell'ambiente compatibile con le esigenze di sviluppo economico.

Prioritaria appare, in primo luogo, la sollecitazione di interventi in sede comunitaria al fine di addivenire alla formulazione di una direttiva più dettagliata (e quindi self executing) ed oggetto di condivisione da parte di tutti i paesi aderenti all'Unione: circostanza tanto più significativa ove si consideri il processo di ampliamento dei confini dello Stato Europeo. Una disciplina unitaria, che accomuni tutti gli Stati, è di grande utilità, sia per garantire omogeneità nella tutela dell'ambiente, sia per evitare discriminazioni tra le imprese operanti nei diversi Stati dell'Unione Europea e tentazioni di allocare attività pericolose per la salute dell'uomo in paesi caratterizzati da legislazioni più permissive.

In questo quadro, occorre dunque riportare il dibattito sulle definizioni giuridiche in sede comunitaria. La decisione 1600/200 del 22 luglio del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede, fra le priorità del legislatore in materia di rifiuti, iniziative al fine di precisare la distinzione fra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è. Inoltre, come riportato nella recente comunicazione della Commissione del 27 maggio 2003 «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» (COM(2003)301) la Commissione si è detta pronta ad avviare un dibattito sulla definizione di rifiuto. La discussione sui pregi e i difetti dell'attuale definizione e di definizioni alternative dovrebbe quindi coprire anche le possibili soluzioni per facilitare l'applicazione della definizione e per ridurre i costi dell'osservanza. La discussione in sede comunitaria dovrebbe quindi tenersi anche sui seguenti punti (come ricorda la Commissione stessa nella nota 2002/2213 C(2003)2201 del 9 luglio 2003): la definizione di criteri oggettivi per stabilire quando determinati prodotti diventano rifiuti o per stabilire che il recupero di determinati rifiuti è stato completato; l'elaborazione di orientamenti comuni per l'applicazione della definizione caso per caso da parte degli stati membri; dati oggettivi tali da comprovare che l'attuale definizione impone costi di attuazione ingiustificati o comunque comporta conseguenze negative e da dimostrare inequivocabilmente che la proposta alternativa garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente. A prescindere da eventuali e auspicabili iniziative le-

gislative in materia in sede europea la nozione comunitaria di rifiuto attualmente vigente deve comunque essere correttamente applicata, alla luce della ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia».

Per quanto attiene al versante interno, va, preliminarmente, osservato che la Commissione ha considerato la possibilità (nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003) di integrare la definizione presente nella direttiva-quadro con criteri oggettivi, in grado di stabilire quando determinati prodotti diventano rifiuti e quando un dato rifiuto non debba essere più considerato tale.

In tale prospettiva, al fine di dare certezza ai confini della nozione di rifiuto e garantire un adeguato livello di protezione dell'ambiente si dovrebbero sostituire le attuali disposizioni interpretative derogatorie con la previsione dell'esclusione per determinate categorie di materie e di prodotti, ove ciò non pregiudichi le finalità della direttiva comunitaria e comunque solo in presenza, oltre che dell'attualità, della certezza dell'utilizzo.

Per un verso, pertanto, l'elencazione per tipologie di materiali consente –e consentirà mediante opportune integrazioni suggerite dallo sviluppo delle tecnologie- di tenere ben separato ciò che deve intendersi come rifiuto da ciò che non deve essere considerato tale (eliminando ogni incertezza interpretativa), e, per altro verso, permette di assicurare alla norma quella elasticità necessaria per modularsi adeguatamente e tempestivamente all'evoluzione dei rapporti sociali ed economici.

Il parametro della certezza dell'utilizzazione, poi, appare suscettibile, come osservato sia dalla Corte di Giustizia Europea che dalla Corte di Cassazione, di agganciare l'esclusione per tipologie di materiali ad un dato che renda quanto più oggettivo possibile il programma imprenditoriale di utilizzazione delle sostanze, con ciò favorendo quel circolo virtuoso diretto ad ottenere il recupero dei rifiuti.

E tuttavia, allo scopo di assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, è indispensabile prevedere che l'esclusione dall'ambito della nozione di rifiuto (in presenza dei presupposti sopra indicati) non comporta il venir meno di ogni forma di disciplina e controllo.

Tale risultato può e deve essere raggiunto anche facendo leva sugli interessi dei soggetti economici coinvolti nelle attività di riutilizzo.

Il Consiglio Europeo, nel Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità, nell'identificare gli aspetti che devono essere assolutamente affrontati per ottenere uno sviluppo sostenibile, ha sostenuto l'opportunità che la realizzazione degli obiettivi passi attraverso la collaborazione con il mondo imprenditoriale, al fine di attuare un giusto bilanciamento tra interessi ambientali ed economici.

Seguendo il principio «chi inquina, paga», che può essere anche letto nella sua versione positiva, e cioè «chi non inquina, non paga», è auspicabile il riconoscimento di un regime semplificato e di premialità fiscale per i soggetti che, nel trattamento di quei materiali oggetto della disposi-

zione derogatoria sopra ipotizzata, si accollino l'attuazione delle misure di salvaguardia ambientale. La previsione di adeguate misure premiali consente, infatti, di contenere opportunamente i costi sostenuti dalle imprese per garantire una crescita economica ecosostenibile.

La strada della soluzione condivisa e concordata sotto forma di accordo di programma è già prevista, peraltro, dagli articoli 4, 25 e 42 del decreto Ronchi.

Al contrario, per coloro che non dovessero aderire a tali soluzioni concordate, dovrebbe essere applicato non solo l'ordinario regime previsto per i rifiuti, ma anche un inasprimento del regime fiscale, trattandosi di attività di impresa a rischio ambientale.

Appare indispensabile, infine, allo scopo di ulteriormente incentivare l'adozione negoziata delle misure di protezione ambientale, prevedere che l'inosservanza delle prescrizioni costituisca fonte di responsabilità, oltre che per le persone fisiche, anche per le imprese, con un sistema sanzionatorio fondato su sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (come previsto dalla decisione quadro 2003/80/Gai); il che significa, auspicabilmente, l'introduzione di fattispecie non più solo contravvenzionali ma anche delittuose, assistite altresì da misure accessorie ed interdittive, nonché da previsioni di attenuazione od esclusione della responsabilità condizionate alla riparazione del danno ambientale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto di declassificare da riservati a liberi i seguenti documenti: doc. 16/27, 16/28, 16/32, 16/48, 16/208, 27/2, 29/1 e 30/5.

La Commissione prende atto.

**Audizione del sostituto procuratore militare presso la Corte suprema di Cassazione,  
dottor Roberto Rosin**

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

*(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il sostituto procuratore militare presso la Corte suprema di Cassazione, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare il contenuto della seduta nella parte segretata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**111<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori:*

**(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni:** esame e rinvio su testo ed emendamenti

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

**344<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la prestazione della garanzia dello Stato per l'adempimento da parte dell'Alitalia del rimborso di un prestito di importo in linea capitale complessivamente non superiore a 400 milioni di euro. Il rimborso di tale prestito deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'Alitalia delle somme prestate. Per la copertura degli oneri eventuali connessi all'escussione della garanzia è previsto il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (ai sensi dell'articolo 1, comma 3). Al riguardo, osserva che, come pure segnalato più volte dalla Corte dei conti nelle Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri recati dalle leggi di spesa, anche in assenza di una specifica normativa contabile, sussiste un obbligo, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali concesse dallo Stato, «proprio in quanto comportano la responsabilità patrimoniale del concedente». La copertura a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ovvero su risorse stanziare a legislazione vigente, non appare conforme alla normativa di contabilità di Stato in quanto, come pure sottolineato dalla Corte dei conti, «in applicazione dei principi generali e di evidenti principi di ragionevolezza, se da un lato non può ritenersi sussistere l'obbligo di



una copertura dell'intera garanzia per il carattere soltanto eventuale della sua attivazione, dall'altro non può neppure ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio». Al riguardo rileva che la Corte dei conti, in armonia con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 37 del 1961), suggerisce un'accurata valutazione del livello di rischio, da effettuare in una apposita relazione tecnica, rispetto al capitale garantito. L'applicazione di tale coefficiente di rischio all'intero capitale garantito dovrebbe essere coperto secondo le norme generali e l'andamento della spesa e sottoposto a una clausola di monitoraggio. Segnala, inoltre, l'opportunità di valutare una riformulazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 in esame, che prevedono il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio dai quali presumibilmente si dovrebbero prelevare le risorse in caso di escussione della garanzia. A tal proposito, ritiene altresì necessario valutare l'opportunità di specificare già nel testo del decreto quali siano tali capitoli senza rinviarne l'individuazione ai decreti dirigenziali previsti dal comma 1 per la concessione della garanzia stessa.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la copertura delle garanzie dello Stato a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine rappresenta una prassi costante. Ricorda inoltre che è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le garanzie dello Stato che ha natura di spesa obbligatoria. In relazione ai profili connessi alla quantificazione del rischio, precisa che nel caso in questione sussiste un ampio intervallo di tempo tra l'emanazione del decreto-legge in titolo e l'attuazione del piano industriale dell'Alitalia da cui dipende strettamente l'escussione della garanzia stessa. Per tale ragione, la quantificazione del livello di rischio non è al momento determinabile. Conclude, pertanto, che la copertura attraverso il Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine rappresenta, in assenza di una specifica normativa, una procedura conforme alla prassi che non viola il disposto costituzionale di cui all'articolo 81.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, ad esclusione della

proposta 1.0.10 e dei relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.0.203, 1.0.204, 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210, 1.0.802 e 1.0.950, in quanto appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato, nonché gli emendamenti 1.5 e 1.0.7, sui quali la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, altresì, necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle proposte 1.3, 1.4, 1.0.200 (valutando l'opportunità di configurare l'articolo 1-ter come tetto di spesa), 1.0.201 e 1.0.202, che, avendo ad oggetto diritti soggettivi, dovrebbero essere corredate da una previsione di spesa e da una clausola di salvaguardia. In merito alla proposta 1.0.205 fa presente che oltre ad una quantificazione debitamente verificata degli oneri, alla configurazione come previsione di spesa e all'introduzione di una clausola di salvaguardia, occorre, altresì, specificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 che si intende ridurre a copertura finanziaria segnalando che prevede un onere a carico dell'esercizio concluso in violazione delle norme di contabilità di Stato. In relazione alle proposte 1.0.8, 1.0.500, 1.0.501, 1.0.502, 1.0.503 e 1.0.5, rileva l'esigenza di valutarne gli eventuali effetti finanziari, acquisendo la conferma dal Governo che la configurazione della facoltà, e non come diritto soggettivo, dell'Amministrazione di mantenere in servizio i dipendenti oltre i limiti di età attualmente previsti ed il rispetto dei vincoli alle nuove assunzioni siano sufficienti a garantire la neutralità finanziaria delle proposte stesse. In ordine alle proposte 1.0.600 (limitatamente al comma 2) e 1.0.1, concernente i trasferimenti per mobilità tra amministrazioni sottoposte a regimi di limitazione per le assunzioni, osserva poi la necessità di valutare se, dall'esclusione di contingenti o autorizzazioni, derivino effetti finanziari correlati al differente trattamento giuridico o economico riconosciuto nell'amministrazione di destinazione, alla compatibilità con le norme vigenti sulla riduzione del *turn over* e all'impatto sugli organici di fatto. Sull'emendamento 1.0.3, che trasforma in un'area contrattuale «separata» l'attuale area di contrattazione relativa alla vicedirigenza ricompresa nella categoria della ex carriera direttiva, riscontra altresì l'esigenza di verificare gli eventuali oneri. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti nel corso della prossima settimana.

Il senatore MORO (LP) esprime alcune perplessità in merito all'opportunità di rinviare l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo in quanto ravvede il rischio che, stante l'imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, si debba successivamente procedere in

tempi strettissimi all'esame di proposte emendative che presentano delicati profili finanziari.

Dopo la replica del sottosegretario VEGAS, che interviene per sottolineare come il rinvio consenta una valutazione più approfondita delle proposte emendative in esame, prende la parola il presidente AZZOLLINI che, convenendo con il rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

**(2667-A) Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali**

(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza dal Sottosegretario all'economia ed alle finanze, fa presente che sussistono ancora alcuni problemi connessi alla copertura finanziaria degli oneri a carico dei fondi speciali per l'anno 2003.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire ulteriori chiarimenti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur considerando l'esigenza di rendere il prescritto parere in tempi solleciti, fa presente, tuttavia, l'esigenza di approfondire ulteriormente le problematiche economiche e finanziarie correlate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, oggetto del provvedimento in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,35.*